



C i t t à d i F a b r i a n o

Provincia di Ancona

Regolamento
di
Polizia Amministrativa

*Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 117 del 20.12.2016
Modificato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 116 del 06.09.2018*

I N D I C E

CAPO 1 NORME GENERALI

- Articolo 1 Ambito
- Articolo 2 Definizione e funzioni di Polizia Amministrativa
- Articolo 3 Abbreviazioni ed acronimi
- Articolo 4 Uffici di Polizia Amministrativa
- Articolo 5 Istanze
- Articolo 6 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
- Articolo 7 Termini di presentazione delle istanze
- Articolo 8 Accertamento dei requisiti morali e comunicazione dei provvedimenti
- Articolo 9 Autorizzazioni di Polizia Amministrativa
- Articolo 10 Prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio

CAPO 2 AGENZIE D'AFFARI

- Articolo 11 Disciplina delle Agenzie D'Affari
- Articolo 12 Giornale degli affari e tabella delle operazioni
- Articolo 13 Compravendita di veicoli usati
- Articolo 14 Commercio di cose antiche ed usate

CAPO 3 RIMESSAGGIO DI VEICOLI E NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

- Articolo 15 Rimessa di veicoli
- Articolo 16 Noleggio di veicoli senza conducente

CAPO 4 ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME PER DISABILI

- Articolo 17 Messa in esercizio di ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili
- Articolo 18 Fermo degli impianti per motivi di sicurezza
- Articolo 19 Obblighi degli intestatari degli impianti

CAPO 5 ISTRUTTORI DI TIRO E FOCHINI

- Articolo 20 Istruttori di Tiro
- Articolo 21 Fochini

CAPO 6 COMMERCIO DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO

- Articolo 22 Strumenti da punta e da taglio

CAPO 7 GIOCHI LECITI

- Articolo 23 Giochi leciti

- Articolo 24 Sale giochi
- Articolo 25 Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici
- Articolo 26 Altre attività relative ai giochi leciti
- Articolo 27 Tabella dei giochi proibiti
- Articolo 28 Ulteriori obblighi e/o adempimenti

CAPO 8 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- Articolo 29 Verifica di incolumità per i locali di pubblico spettacolo ex art. 80 del T.U.L.P.S.
- Articolo 30 Casi di esclusione dall'obbligo di verifica di incolumità

CAPO 9 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI

- Articolo 31 Spettacoli e trattenimenti pubblici in locali chiusi o in spazi all'aperto
- Articolo 32 Piccoli trattenimenti presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Articolo 33 Rappresentazioni Teatrali e Cinematografiche

CAPO 10 SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Articolo 34 Circhi, Luna Park ed attività similari
- Articolo 35 Concessioni in aree private
- Articolo 36 Deposito cauzionale

CAPO 11 MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- Articolo 37 Manifestazioni sportive

CAPO 12 CIRCOLI PRIVATI

- Articolo 38 Attività di somministrazione nei locali di associazioni e/o circoli
- Articolo 39 Altri adempimenti
- Articolo 40 Caratteristiche dei locali
- Articolo 41 Modalità di svolgimento delle attività e prescrizioni

CAPO 13 MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

- Articolo 42 Manifestazioni di sorte locali

CAPO 14 PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONI

- Articolo 43 Provvedimenti cautelari
- Articolo 44 Sanzioni
- Articolo 45 Sospensione e revoca dei titoli
- Articolo 46 Sanzioni accessorie per violazioni commesse con apparecchi da gioco

CAPO 15 ABROGAZIONI, MODIFICHE E NORME FINALI

- Articolo 47 Abrogazioni
- Articolo 48 Modifiche
- Articolo 49 Norme finali

CAPO 1

NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite alla competenza comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382", dell'articolo 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e delle altre leggi speciali in materia".

Per la disciplina delle stesse funzioni si tiene altresì conto di tutte le altre Leggi, Regolamenti e Circolari Ministeriali e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, già in vigore o che saranno successivamente emanate.

Articolo 2 Definizione e funzioni di Polizia Amministrativa

1. Ai fini del presente regolamento la Polizia Amministrativa è individuata nel complesso dei compiti amministrativi diretti a prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose derivanti dalle attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze di cui all'articolo 1, facendo osservare le limitazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti. Le funzioni di polizia amministrativa sono pertanto in rapporto di accessorialità rispetto alle tipiche funzioni di amministrazione attiva.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative di propria competenza garantendo il pieno rispetto dei diritti di libertà di cui alla Parte I Titolo I della Costituzione nonché dell'articolo 41 della Costituzione in ambito di iniziativa economica privata ed effettua un equo bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti dalle attività oggetto del presente regolamento.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) T. U. L. P. S.: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- b) Regolamento d'esecuzione: Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- c) S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) T.U.I.R.: Testo Unico delle Imposte sul Reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) A.A.M.S.: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- f) C.P.V.L.P.S.: Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- g) C.C.V.L.P.S.: Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblica spettacolo.

Articolo 4 **Uffici di Polizia Amministrativa**

1. Le funzioni di Polizia Amministrativa sono svolte dall'Ufficio di Polizia Amministrativa del Settore Polizia Municipale e Sicurezza: sono fatte salve eventuali competenze assegnate ad altri uffici comunali.

Articolo 5 **Istanze**

1. Vengono definite "ISTANZE" le richieste tese ad ottenere licenze di Polizia Amministrativa, le comunicazioni, le segnalazioni certificate di inizio attività e qualunque altro atto o riconducibile alla Polizia Amministrativa.
2. Tutte le istanze, devono essere redatte utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Fabriano.
3. Le istanze inviate, pena la loro irricevibilità, dovranno essere compilate interamente fornendo tutte le informazioni richieste nella modulistica, seguendo scrupolosamente le istruzioni contenute nelle schede esplicative e obbligatoriamente sottoscritte dal richiedente, allegando tutta la documentazione prevista.
4. Nel caso di istanze concorrenti, il criterio di precedenza sarà quello dell'ordine cronologico di presentazione, garantito dalla ricevuta rilasciata dal provider gestore della posta certificata o dal portale.

Articolo 6 **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)**

1. Nei casi in cui è prevista la presentazione di una s.c.i.a., trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In relazione alla presentazione di una s.c.i.a., nel caso ricorra la necessità di imporre delle prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza, queste potranno essere date con successivo atto notificato all'interessato tramite p.e.c., ai sensi dell'art. 9 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773/31.

Articolo 7 **Termini di presentazione delle istanze**

1. Le istanze relative al rilascio delle autorizzazioni, ove sia necessaria l'acquisizione del parere preventivo di C.C.V.L.P.S., C.P.V.L.P.S. o altro Ente interessato, dovranno pervenire al protocollo dell'Ente ALMENO 30 GIORNI NATURALI E CONTINUATIVI PRIMA dell'evento, allegando la documentazione richiesta nella modulistica.
2. La tardiva presentazione di una istanza rispetto ai termini previsti costituirà valido motivo per il respingimento della stessa ove non ci siano più i tempi tecnici minimi per l'acquisizione del parere e/o il rilascio della autorizzazione.

Articolo 8 **Accertamento dei requisiti morali e comunicazioni dei provvedimenti**

1. L'accertamento del possesso dei requisiti morali avviene normalmente con indagini a campione, nella misura percentuale minima del 10% delle s.c.i.a. pervenute, in riferimento ai tre quadrimestri dell'anno solare; vi è invece obbligo di procedere in tutti i casi in cui emergano fondati dubbi su possibili irregolarità nell'istanza o nell'autocertificazione.
2. Le attività di polizia amministrativa debbono essere interdette nei casi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3 del T.U.L.P.S. e possono essere negate nei casi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del T.U.L.P.S..
3. Le autorizzazioni di polizia amministrativa rilasciate devono essere sempre notificate all'interessato e trasmesse alla Prefettura – U.T.G. di Ancona dall'Ufficio S.U.A.P..
4. I provvedimenti di diniego della autorizzazione, o interdizione dell'attività in caso di s.c.i.a., devono essere adeguatamente e congruamente motivati e vanno notificati all'interessato e trasmessi alla Prefettura – U.T.G. di Ancona.

5. Dell'attività di controllo svolta con esito negativo circa il possesso dei previsti requisiti, l'Ufficio Polizia Amministrativa relazionerà al Sindaco ed al Responsabile SUAP: quest'ultimo si attiverà per i provvedimenti di competenza.

Articolo 9 **Autorizzazioni di Polizia Amministrativa**

1. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono rilasciate, nel rispetto del T.U.L.P.S. e di tutta la normativa in materia di procedimento amministrativo, tramite provvedimento espresso, fatta eccezione per quei procedimenti per i quali possa applicarsi la procedura di s.c.i.a., ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, o altri procedimenti espressamente previsti dalla Legge.

2. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza salvi i casi previsti dalla Legge e sono riferite al locale / luogo in cui si svolge l'attività. Nel caso di cambio di titolarità o trasferimento in locali diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione o ai quali si riferisce la s.c.i.a. è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione o la presentazione di una nuova s.c.i.a.. Le variazioni societarie che non prevedono la sostituzione del titolare di autorizzazione o dell'intestatario che ha presentato la s.c.i.a., non necessitano del rilascio di una nuova autorizzazione o di presentazione di nuova s.c.i.a., fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici interessati, insieme alla consegna della documentazione / autocertificazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

3. Nei casi in cui la Legge ammette la rappresentanza, la domanda o la s.c.i.a. dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante, che deve possedere i medesimi requisiti soggettivi del titolare.

4. Nei casi di rilascio di autorizzazione, è fatto obbligo al titolare, o suo delegato, di ritirare il titolo presso i competenti uffici, prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 10 **Prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio**

1. Oltre alle condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia amministrativa o svolga un'attività soggetta a s.c.i.a. di cui al presente Regolamento, deve osservare le prescrizioni che l'autorità competente ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

2. Nel caso di attività soggetta a s.c.i.a., eventuali prescrizioni sono notificate al titolare o al rappresentante mediante atto specifico; nel caso di attività soggetta a autorizzazione, al titolare viene intimato di presentare immediatamente agli uffici interessati l'originale del titolo in suo

possesso, al fine di riportarvi la prescrizione, qualora non sia stato possibile inserire le prescrizioni stesse nella autorizzazione rilasciata.

CAPO 2

AGENZIE D'AFFARI

Art. 11

Disciplina delle agenzie d'affari

1. Per l'esercizio di agenzie pubbliche d'affari è necessaria la presentazione di una comunicazione, di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S..
2. La comunicazione deve contenere le indicazioni di cui agli artt. 204 e seguenti del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 06.05.1940 n. 635 e vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
3. Non rientrano nelle attività di agenzia di affari di competenza del Comune quelle che prevedono l'iscrizione in appositi albi o che trovano disciplina in specifiche normative di riferimento. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, fanno parte della categoria delle attività escluse dal presente articolo: le agenzie in mediazione o di rappresentanza di commercio; le agenzie di assicurazioni; le agenzie per il lavoro; le agenzie di viaggi; le agenzie di mediazione immobiliare; le agenzie di recupero crediti, di pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni.
4. In caso di tipologie specifiche di agenzie d'affari oppure quando l'attività viene svolta in locali soggetti a particolari norme, si richiedono altresì le certificazioni relative previste dalla normativa vigente.
5. Per la presentazione della comunicazione non è necessario né il versamento di un deposito cauzionale, né la stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa.
6. La cessazione o la sospensione dell'attività deve essere comunicata al Comune di Fabriano entro 30 giorni dall'effettiva cessazione o sospensione.
7. All'esterno dei locali utilizzati per l'esercizio di una agenzia d'affari deve essere esposto un cartello recante l'orario di apertura al pubblico e l'eventuale giorno di chiusura.

Articolo 12

Giornale degli affari e tabella delle operazioni

1. Le agenzie d'affari devono obbligatoriamente provvedere alla tenuta del giornale degli affari ed espongono in modo ben visibile un tariffario delle operazioni; nei casi in cui non sia possibile definire tariffe fisse è sufficiente indicare in forma percentuale i ricarichi che vengono praticati.

2. Gli esercenti non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni di persone non munite di carta d'identità o altro documento fornito di fotografia proveniente da una pubblica amministrazione.
3. Il registro, preventivamente vidimato dai competenti uffici comunali, deve indicare di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del mittente, la data e la natura della commissione, l'onorario pattuito e l'esito dell'operazione.
4. Il registro deve essere conservato dall'esercente per un quinquennio e deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo 13 **Compravendita di veicoli usati**

1. Rientra nell'attività di agenzia d'affari la compravendita di veicoli usati svolta tramite procura a vendere anche tramite internet, a condizione della pubblicazione sul sito del tariffario delle operazioni.

Articolo 14 **Commercio di cose antiche ed usate**

1. Si intendono per cose usate quelle che possono essere riutilizzate o che possono trovare un impiego diverso da quello originario.
2. Si intendono per cose antiche quelle che, in ragione del trascorrere del tempo, hanno acquisito un maggior valore.
3. Chiunque intenda iniziare, ovvero trasferire in altra sede, una attività di commercio di cose antiche o usate, deve presentare una dichiarazione al Comune di Fabriano utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Chi esercita il commercio di cui al presente articolo può compiere operazioni solo con persone provviste di carta d'identità o altro documento equipollente e deve tenere un registro, preventivamente vidimato dai competenti uffici comunali, delle operazioni compiute giornalmente, in cui devono essere annotate di seguito e senza spazi in bianco: nome, cognome e domicilio dei venditori e compratori, data dell'operazione, specie della merce comprata o venduta, prezzo pattuito.
5. Tale registro dovrà essere costantemente tenuto aggiornato e deve essere esibito agli organi di vigilanza. Qualora le operazioni commerciali siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all'art. 2 del D.M. 15 maggio 2009, n. 95, delle cose

commerciate è riportata una descrizione dettagliata nel registro e ne è conservata una documentazione fotografica.

6. Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo il cui importo come prezzo di vendita non sia superiore a €. 50,00 (cinquanta/00).

7. Qualora la vendita di cose usate o antiche avvenga per procura a vendere si applicano le disposizioni in materia di agenzia d'affari.

8. La cessazione o la sospensione dell'attività deve essere comunicata al Comune di Fabriano entro 30 (trenta) giorni dalla effettiva cessazione o sospensione, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

CAPO 3

RIMESSAGGIO DI VEICOLI E NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Articolo 15 Rimessa di veicoli

1. Per rimessa di veicoli s'intende la gestione a titolo imprenditoriale di locali appositamente adibiti ed attrezzati per la temporanea custodia di vetture, motocicli, roulotte, caravan e simili mezzi di trasporto dietro compenso. La semplice locazione ad uso non imprenditoriale di un'area priva di appositi servizi e di qualunque forma di custodia non rientra nella disciplina di cui al presente articolo.
2. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a s.c.i.a. utilizzando la modulistica presente sul sito internet istituzionale dell'Ente, allegando la documentazione richiesta.
3. Il ricovero occasionale, nel limite massimo di due giorni, di autoveicoli e motoveicoli, compatibilmente con la normativa urbanistica ed edilizia, potrà essere effettuato previo parere del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.U.R. ed ottemperando alla vigente normativa relativa alla Prevenzione Incendi; a tal fine il richiedente deve esibire una certificazione a firma di tecnico abilitato, contenente l'indicazione della capacità massima di ricovero veicoli possibile nell'area di cui trattasi, dimostrata attraverso redazione di apposita planimetria con indicazione degli spazi di posteggio e di manovra conformi per dimensione alla normativa in vigore.
4. Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
5. Dagli obblighi di cui al comma 4 sono esonerati i veicoli ricoverati occasionalmente o con contratto di deposito ai sensi degli articoli 1766 e seguenti del Codice Civile.
6. La s.c.i.a. per la rimessa di biciclette è presentata senza la richiesta del parere del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.U.R. e senza il rispetto della vigente normativa relativa alla Prevenzione Incendi.

Articolo 16 Noleggio di veicoli senza conducente

1. Per attività di noleggio di veicoli senza conducente s'intende la locazione, dietro corrispettivo, di veicoli senza conducente per le esigenze del locatario. I veicoli che possono essere destinati a tale attività sono indicati all'articolo 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada".

2. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è subordinato a s.c.i.a. da presentarsi nel caso in cui la sede legale e/o ogni singola articolazione commerciale dell'impresa risieda nel territorio comunale.

3. Qualora sia presente anche l'attività di rimessa di veicoli, il titolare presenta la documentazione di cui all'articolo precedente e osserva per i locali i requisiti di cui al comma 3 del precedente art.

15.

CAPO 4

ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME PER DISABILI

Articolo 17

Messa in esercizio di ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili

1. Per l'installazione di ascensori o montacarichi nonché piattaforme elevatrici per disabili, l'istanza dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente, nel rispetto delle normative vigenti in materia, allegando la documentazione richiesta.
2. Il Comune di Fabriano, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, qualora vi sia regolarità e completezza, rilascia il numero di matricola dell'impianto il quale dovrà, a cura dell'intestatario dell'impianto, essere esposto all'interno della cabina.

Articolo 18

Fermo degli impianti per motivi di sicurezza

1. Qualora la verifica periodica biennale degli ascensori, dei montacarichi o delle piattaforme elevatrici per disabili risulti negativa, il soggetto che l'ha eseguita è tenuto a comunicarne l'esito al Comune di Fabriano, che dispone con ordinanza del dirigente competente il fermo dell'impianto fino alla effettuazione di una verifica straordinaria che dia esito favorevole.
2. In caso di incidenti, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al Comune di Fabriano che dispone immediatamente il fermo degli impianti con ordinanza del dirigente competente, sino a nuova verifica straordinaria con esito positivo.
3. Nel caso in cui il manutentore degli impianti rilevi un pericolo in atto è tenuto a fermare immediatamente l'impianto sino a quando esso non sia stato riparato, informandone tempestivamente: il proprietario o il suo legale rappresentante, il soggetto incaricato alle ispezioni biennali ed il Comune di Fabriano, per l'adozione di ordinanza di fermo.

Articolo 19

Obblighi degli intestatari degli impianti

1. Successivamente al rilascio del numero di matricola, l'intestatario dell'impianto ha l'obbligo di comunicare entro il termine di 15 giorni ogni variazione intervenuta, ivi compreso il cambiamento di titolarità dell'impianto.

2. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso ed una targa recante le seguenti indicazioni:

- Soggetto incaricato di effettuare le visite periodiche;
- Installatore / fabbricante e numero di fabbricazione;
- Numero di matricola assegnato dal Comune;
- Portata complessiva in chilogrammi;
- Se del caso, numero massimo di persone.

3. Il titolare dell'impianto, a seguito di Ordinanza di Fermo Ascensore regolarmente notificata, ha l'obbligo di eseguire l'ordinanza e di affiggere ad ogni accesso cartelli indicanti il fermo di ascensore ed il divieto di utilizzo dell'impianto.

4. E' vietato l'uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore, ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

CAPO 5

ISTRUTTORI DI TIRO E FOCHINI

Articolo 20 Istruttori di tiro

1. Gli istruttori di tiro, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, devono presentare una s.c.i.a. ai sensi dell'articolo 31 della stessa Legge, previo accertamento della capacità tecnica da parte della Commissione tecnica Provinciale di cui all'art. 49 del T.U.L.P.S..
2. Alla s.c.i.a. va allegata la documentazione richiesta nella stessa.

Articolo 21 Fochini

1. Per l'esercizio del mestiere di fochino è necessaria la presentazione di una s.c.i.a., ai sensi dell'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, allegando la documentazione richiesta.
2. Il soggetto che ha presentato la s.c.i.a. può effettuare le seguenti operazioni:
 - a) disgelamento della dinamite;
 - b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
 - c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
 - d) eliminazione delle cariche inesplose.
3. La s.c.i.a. deve essere corredata da:
 - a) nulla osta per attività di fochino rilasciato dalla Questura di competenza;
 - b) attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica Provinciale per gli esplosivi;
 - c) certificazione prevista dall'articolo 35 del T.U.L.P.S. attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciata da un medico della A.S.U.R. o da un medico militare o di polizia.

CAPO 6

COMMERCIO DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO

Articolo 22

Strumenti da punta e da taglio

- 1.** Per la vendita in forma ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere è necessario il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 37 del T.U.L.P.S., presentando istanza all'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Fabriano ed allegando la documentazione richiesta.
- 2.** Gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere sono quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
- 3.** Per effettuare la vendita è necessaria l'autorizzazione al commercio su area pubblica di prodotti del settore merceologico non alimentare.
- 4.** L'autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni comunali alla vendita in forma ambulante di strumenti da punta e da taglio è efficace sul territorio comunale fermo restando quanto dettato dal comma 3.
- 5.** La richiesta di rinnovo triennale deve essere presentata con le stesse modalità almeno 15 giorni prima della scadenza prevista nella Autorizzazione.

CAPO 7

GIOCHI LECITI

Articolo 23 Giochi leciti

1. Per dare inizio alla gestione dei giochi leciti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. all'interno dei locali commerciali autorizzati ai sensi del D.Lgs 114/98 o della L.R. 27/09, nelle aree aperte al pubblico, circoli privati, esercizi commerciali ed ogni altra attività prevista negli appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è necessaria la presentazione di una s.c.i.a., allegando la documentazione richiesta. La s.c.i.a. non è necessaria per gli esercizi già autorizzati o in possesso di autorizzazione di pubblico esercizio, che produce effetti anche ai fini dell'art. 86 del T.U.L.P.S..

Articolo 24 Sale Giochi

1. Si intende per 'sala giochi' uno o più locali allestiti specificamente per lo svolgimento di giochi leciti, così come definiti dall'art. 86 del T.U.L.P.S., in cui l'attività di commercializzazione dei prodotti di gioco è esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente connesse, sia commerciali che artigianali. La prevalenza o meno delle attività di gioco è, per convenzione, determinata sulla base del fatto che la superficie dell'attività specificamente destinata al gioco sia pari o superiore al 75% della superficie totale. Nel calcolo della superficie non vengono computate le aree destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
2. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande effettuata come attività secondaria e complementare.
3. Altre attività di gioco lecito sono quelle esercitate, non in forma prevalente, all'interno di attività di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, circoli privati, ecc..

Articolo 25 Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici

1. Si definiscono apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da divertimento o intrattenimento il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei

componenti, dei programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio.

2. L'A.A.M.S. determina caratteristiche tecniche e numero massimo di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. che possono essere installati, come indicati nel decreto 30011 del 27.07.2011 ed eventuali ulteriori decreti in materia.

3. Gli apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. prevedono la vincita in denaro e sono caratterizzati dalla presenza dell'elemento aleatorio unitamente ad elementi di abilità o intrattenimento. L'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18.

4. Gli apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. prevedono che il giocatore esprima la sua abilità fisica, mentale o strategica e non prevedono vincite in denaro o convertibili in denaro.

5. Ogni apparecchio e/o congegno da gioco lecito di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7 è accompagnato dal nulla osta di distribuzione e dal nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'A.A.M.S. a produttori, importatori e gestori.

Articolo 26 **Altre attività relative ai giochi leciti**

1. La s.c.i.a. è necessaria anche per le seguenti attività riferite agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7:

- a) attività di produzione o di importazione;
- b) attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta.

2. Nei locali nei quali vengono immagazzinati gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da avviare alla distribuzione, non è consentita la raccolta di gioco.

Articolo 27 **Tabella dei giochi proibiti**

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile della tabella dei giochi proibiti predisposta ed approvata dal Questore di Ancona e vidimata dal Sindaco del Comune di Fabriano, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.

2. La tabella dovrà essere richiesta al Comune di Fabriano prima di iniziare l'attività.

3. Nelle sale da biliardo deve anche essere esposto in modo ben visibile il costo della singola partita, ovvero il costo orario.

Articolo 28

Ulteriori obblighi e/o adempimenti

1. Le variazioni delle condizioni oggettive e/o soggettive, intervenute dopo l'avvio dell'attività, dovranno essere preventivamente comunicate ai competenti uffici.

2. Per garantire la possibilità di una continua vigilanza sulla correttezza e sicurezza delle attività presso le sale giochi, nelle stesse è sempre obbligatoria la presenza del titolare o di un rappresentante regolarmente nominato. Qualora venga accertata la ripetuta assenza del titolare della Autorizzazione o del suo rappresentante, previa diffida scritta verrà disposta la sospensione dell'attività.

3. Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura qualora non siano state preventivamente autorizzate dalle Autorità competenti e secondo la legislazione vigente.

4. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, ovvero si pratica il gioco lecito, il titolare dell'esercizio:

a) Può installare un numero di apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., non superiore a quanto previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'economia e delle Finanze del 27/07/2011 e da ulteriori eventuali provvedimenti in materia;

b) Deve controllare costantemente che i giochi svolti all'interno dell'esercizio siano solo quelli consentiti;

c) Deve vietare l'esercizio del gioco ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne;

d) Deve vietare l'esercizio del gioco, sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18, così come previsto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) Deve esporre, ben visibile all'ingresso dell'esercizio, un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui sopra e l'orario di apertura e chiusura e le indicazioni sugli effetti negativi del gioco come da Legge n. 189/2012;

f) Deve esporre la autorizzazione / s.c.i.a. di Sala Giochi in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.

7. La cessazione o la sospensione dell'attività deve essere comunicata al Comune Di Fabriano entro trenta giorni dalla effettiva cessazione o sospensione.

CAPO 8

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Articolo 29

Verifica di incolumità per locali di pubblico spettacolo ex art. 80 del T.U.L.P.S.

1. Per ottenere la verifica di incolumità di un locale di pubblico spettacolo - meglio definita come agibilità per il pubblico spettacolo dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e necessaria per la successiva presentazione delle s.c.i.a. per poter svolgere pubblici spettacoli - occorre presentare istanza al Comune di Fabriano, allegando la documentazione richiesta.
2. Tale verifica di incolumità è effettuata dal Comune di Fabriano attraverso l'acquisizione del parere della competente Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, alle cui norme regolamentari di funzionamento si fa espresso rimando.
3. La verifica di incolumità non ha limiti temporali di durata nel caso di locali in sede fissa e salvo eventuali modifiche dei locali stessi o delle attrezzature utilizzate; nel caso di manifestazioni temporanee la verifica effettuata ha validità per lo svolgimento dell'evento stesso salvo quanto previsto dall'art 141 del R.D. n° 635/1940. Sono inoltre fatte salve eventuali condizioni e prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza contenute nel verbale redatto al termine dell'esame. In caso di adeguamento del locale alle normative vigenti lo stesso dovrà essere comunicato allo Sportello Unico del Comune di Fabriano, il quale provvederà, dopo aver acquisito il prescritto parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a confermare o sospendere o richiedere aggiornamento della verifica di incolumità.
4. I locali in possesso di verifica di incolumità rilasciata ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. prima dell'entrata in vigore del D.M. 19/08/1996 (c.d. regola tecnica di prevenzione incendi) qualora all'entrata in vigore del presente Regolamento non sia stata presentata richiesta di adeguamento alla normativa, hanno 180 giorni di tempo per richiedere una conferma della verifica di incolumità stessa, in mancanza della quale verrà emessa Ordinanza di sospensione della Autorizzazione di esercizio fino all'adeguamento.
5. L'eventuale trasferimento dell'attività a seguito di cessione d'azienda o affitto d'azienda, determina il mantenimento della verifica di incolumità (ex art 80 TULPS) precedentemente effettuata, a condizione che non siano apportate modifiche alle strutture o alle attrezzature del locale stesso; da parte del subentrante si rende invece necessario richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione di esercizio di cui all'art 68 TULPS (s.c.i.a.), utilizzando esclusivamente la

modulistica reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente e allegando la documentazione richiesta.

Articolo 30

Casi di esclusione dall'obbligo di verifica di incolumità

- 1.** Sono escluse dall'obbligo del parere preventivo della competente Commissione di Vigilanza di cui all'articolo precedente tutte le specifiche fattispecie previste dalla normativa nazionale e regionale nonché quelle individuate dallo specifico regolamento comunale di funzionamento.
- 2.** In questi casi la documentazione tecnica relativa alle singole manifestazioni, accompagnata dalla S.C.I.A. sottoscritta dall'esercente, è presentata all'Ufficio SUAP del Comune di Fabriano.
- 3.** In qualsiasi caso di dubbio circa la documentazione tecnica prodotta, potranno essere consultati tecnici del Settore Assetto del Territorio indicati dal competente dirigente.

CAPO 9

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI

Articolo 31

Spettacoli e trattenimenti pubblici in locali chiusi o in spazi all'aperto

1. Per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente urbano, l'esercizio degli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui all'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. svolti in locali chiusi o in spazi all'aperto con strutture per il pubblico è subordinato all'ottenimento del parere di incolumità della Commissione Comunale di vigilanza del Comune di Fabriano e successiva autorizzazione dell'art. 68 rilasciata dall'Ufficio SUAP.
2. Per le medesime attività di cui al comma 1 che siano svolte in locali, di proprietà comunale e non, già agibili ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. ovvero in spazi all'aperto senza approntamento di strutture atte allo stazionamento e/o contenimento del pubblico, l'autorizzazione è sostituita da una s.c.i.a., corredata di tutti gli allegati richiesti.
3. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24:00 del giorno di inizio, l'autorizzazione è sostituita dalla s.c.i.a. presentata all'Ufficio SUAP del Comune, corredata di tutti gli allegati richiesti.
4. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione abbia già espresso il parere di agibilità in data non anteriore a due anni, purchè il rispetto delle condizioni di agibilità stabilite sia certificato da un tecnico abilitato, iscritto ad albo professionale.
5. Per le attività previste dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. è ammessa la rappresentanza.
6. L'organizzatore degli spettacoli di cui sopra dovrà produrre, contestualmente all'istanza, tutta la documentazione tecnica richiesta.

Articolo 32

Piccoli trattenimenti presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le autorizzazioni e/o s.c.i.a. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande consentono, nel rispetto delle normative vigenti:

- L'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano allestiti in modo tale da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento e non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso.
- L'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone, a condizione che:
 - a) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione e nelle medesime sale dove la clientela accede per la consumazione;
 - b) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o causale;
 - c) non vi sia il pagamento di un biglietto per l'ingresso;
 - d) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;

2. È inclusa nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo l'effettuazione di:

- spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni alle quali il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizioni di opere artistiche, presentazione di libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari;
- trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi i trattenimenti danzanti.

3. In caso di organizzazione occasionale, in ambienti di pertinenza dell'esercizio, di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, l'interessato deve obbligatoriamente presentare la prevista documentazione per lo svolgimento di attività rumorose temporanee.

4. Nel caso in cui le attività di cui sopra si svolgano in maniera continuativa, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999 e da eventuali altre disposizioni in materia.

5. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non richiede alcun titolo autorizzatorio o s.c.i.a.. L'uso di un televisore abilitato a ricevere trasmissioni televisive su reti decodificate per la visione del quale non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, non richiede alcun titolo autorizzatorio o s.c.i.a.. L'uso di un televisore abilitato a ricevere su reti decodificate trasmissioni televisive per il quale venga imposto pagamento di un biglietto d'ingresso

e con l'allestimento di un locale o parte di esso esclusivamente destinato a tale scopo, così da trasformarlo in sala da trattenimento, è soggetto al regime di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S..

6. La capienza dei locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere dichiarata ai competenti uffici comunali al momento della presentazione della s.c.i.a. per l'esercizio dell'attività o, in mancanza, certificata da un tecnico abilitato.

7. Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentito l'utilizzo di palchi o pedane, purché utilizzate ad uso esclusivo degli artisti e purché munite di certificato di idoneità statica, di certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato. E' consentita ai fini del trattenimento l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora, dotati di dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato. Le certificazioni di cui sopra devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi di Polizia e/o di Vigilanza che effettuano ispezioni o controlli.

8. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, nei locali adibiti ad attività di somministrazione dove si svolgono piccoli trattenimenti e le attività accessorie di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono essere approntati idonei mezzi antincendio secondo le specifiche normative in vigore.

Articolo 33

Rappresentazioni teatrali e cinematografiche

1. I locali o le aree dove si svolgono attività di rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche devono essere agibili, così come previsto dall'articolo 80 del T.U.L.P.S..

2. Qualora, nei locali di cui al comma 1, si svolgano rappresentazioni o spettacoli che utilizzano attrezzature aggiuntive o apportano sostanziali modifiche al progetto originario che ha già ottenuto il parere favorevole di agibilità, è necessario richiedere l'autorizzazione o presentare la s.c.i.a., secondo la capienza complessiva massima prevista.

CAPO 10

SPETTACOLO VIAGGIANTE

Articolo 34

Circhi, Luna Park, ed attività simili

1. Le istanze per lo svolgimento di spettacoli viaggianti dovranno pervenire, nell'anno in cui si intende esercitare l'attività, almeno trenta giorni naturali prima dalla data di inizio del periodo richiesto, il cui inizio e termine dovrà essere specificato chiaramente.
2. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24:00 del giorno di inizio, l'autorizzazione è sostituita dalla s.c.i.a. presentata all'Ufficio SUAP del Comune, corredata da tutti gli allegati richiesti.
3. La data di arrivo ed il numero di protocollo generale assegnato farà fede al fine del respingimento della domanda (ove non sia pervenuta nei termini sopradetti) ovvero ai fini della precedenza su altre istanze che comprendano medesimi periodi.
4. Le domande pervenute regolarmente da parte di Luna Park ed attività simili e nelle quali vengono richiesti periodi diversi, vanno tutte accolte. *

4bis. Circa le domande, invece, pervenute regolarmente da parte di attività circensi e simili che effettuano spettacoli con impiego di animali, il Comune di Fabriano fa propri - ed intende far osservare - i principi e gli intendimenti contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19/04/1996 e nelle indicazioni fornite dalle "Linee guida per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre itineranti" emanate nel 2006 dalla Commissione scientifica italiana C.I.T.E.S. del Ministero dell'Ambiente.

Pertanto, qualsiasi operatore circense che sia autorizzato ad effettuare nel territorio cittadino spettacoli con impiego di animali, dovrà tassativamente rispettare le sopra dette Normative e Linee Guida. In particolare, si fa espresso richiamo alle norme relative:

- al divieto di utilizzare negli spettacoli determinate specie di animali (primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci);
- al divieto di utilizzare negli spettacoli animali catturati allo stato selvatico;
- alla possibilità di utilizzare negli spettacoli animali non vietati (zebre, camelidi, bovidi, struzzi) solo nel rispetto delle precise norme strutturali previste.

Nel momento in cui nuove norme legislative nazionali o internazionali dovessero introdurre ulteriori divieti nell'utilizzo di specie animali, le stesse saranno automaticamente applicate nel territorio comunale.

Qualora i competenti Organi tecnici addetti agli specifici controlli riscontrino il mancato rispetto delle sopra richiamate norme - oltre all'applicazione delle conseguenti previste sanzioni - al gestore interessato non saranno concesse autorizzazioni a svolgere spettacoli itineranti in territorio comunale per i 05 (cinque) anni successivi all'accertamento della violazione.

Con riguardo - inoltre - alle richieste di esercizio da parte di attività circensi e similari che effettuano spettacoli con impiego di animali, potrà essere concessa solo n. 01 (una) autorizzazione all'anno.

Tale unica autorizzazione sarà accordata sulla base dell'ordine di arrivo delle domande, nell'anno di riferimento, al Protocollo del Comune.

Relativamente inoltre a tale unica autorizzazione, il periodo di esercizio dovrà sempre essere compreso tra il 20 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno, potendosi prolungare al massimo fino al 10 gennaio successivo.

Al contrario, con riguardo delle richieste di esercizio da parte di attività che propongano spettacoli nei quali NON siano utilizzati animali, potranno essere sempre concesse autorizzazioni in qualsiasi periodo dell'anno e senza limiti di numero. **

5. In caso di accoglimento dell'istanza, il concessionario dovrà corrispondere i diritti di segreteria della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (quando necessaria), la tassa di occupazione di suolo pubblico ed il deposito cauzionale, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

6. L'installazione e la messa in esercizio di attrazioni facenti parte dell'elenco delle piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni, e dei gonfiabili, sono soggette a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Fabriano, quando installati in numero superiore a tre.

7. L'area pubblica da adibire alle attrazioni suddette, individuata dall'Amministrazione Comunale con atto formale, dovrà essere dotata di adeguate predisposizioni per l'allaccio alle utenze.

8. L'Amministrazione dovrà provvedere ad individuare l'area di cui al precedente comma 6 entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: nel periodo di transizione, ovvero in carenza di individuazione, il Sindaco o l'Assessore delegato individuerà di volta in volta per iscritto un'area da destinare provvisoriamente a tale attività, con adeguato allaccio provvisorio alla rete elettrica.

9. Circa i mezzi abitativi del personale addetto alle attrazioni, ove tutti o parte degli stessi non possano stazionare (per motivi tecnici o di opportunità) nelle adiacenze dell'area concessa per le attrazioni, il Sindaco o l'Assessore delegato individuerà volta a volta per iscritto un'area da destinare provvisoriamente a tale finalità, con adeguato allaccio provvisorio alla rete elettrica.

- 10.** Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area pubblica assegnata e lo spazio circostante per tutta la durata della permanenza delle attrazioni.
- 11.** Dovrà essere apposta e stabilmente fissata in modo visibile, sulle singole attrazioni, la targa contenente il codice identificativo dell'attrazione, che dovrà essere facilmente accessibile per i controlli previsti.
- 12.** Sono a carico del concessionario i pagamenti relativi agli allacci elettrici, idrici e fognari di cui ha usufruito, nonché i relativi consumi.
- 13.** Il responsabile dello spettacolo, durante lo svolgimento dell'attività dovrà:
- a) garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie all'interno della struttura e delle sue pertinenze;
 - b) garantire la totale ed assoluta sicurezza degli spettatori ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e di altri organi competenti;
 - c) osservare integralmente tutte le eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza impartite dall'Autorità Amministrativa, anche in riferimento alla precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;
 - d) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza;
 - e) provvedere a fine attività alla pulizia, disinfestazione e disinfezione dell'intera area utilizzata.

**Comma così modificato dalla Delibera di C.C. n. 116 del 06.09.2018*

*** Comma introdotto dalla Delibera di C.C. n. 116 del 06.09.2018*

Articolo 35 **Concessioni in aree private**

- 1.** Anche l'esercizio di attività connesse agli spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto alle norme del presente Regolamento, previa presentazione in allegato alla domanda della concessione scritta dell'area interessata da parte del proprietario.
- 2.** Le aree private, qualora concesse, verranno considerate come aree aperte al pubblico.

Articolo 36 **Deposito cauzionale**

- 1.** Le attività dello spettacolo viaggiante da svolgere su area pubblica possono avere inizio solo allorquando il concessionario abbia provveduto a versare la dovuta TOSAP ed un deposito cauzionale per l'utilizzo dell'area.

2. Il deposito cauzionale, finalizzato all'eventuale ripristino dell'area interessata (salvo rivalsa per maggiori danni) a seguito dello svolgimento dell'attività, è differenziato secondo i sotto indicati importi:
 - installazione di gonfiabili o di piccole e/o medie attrazioni dello spettacolo viaggiante, fino ad un massimo di tre e circhi con capienza massima di 50 persone: euro 250,00 (duecentocinquanta /00);
 - Circhi, Luna Park, Spettacoli Acrobatici o altre grandi attrazioni: euro 500,00 (cinquecento/00).
3. La Giunta municipale con proprio atto potrà eventualmente modificare i predetti importi ovvero decidere altre fattispecie cui imporre il versamento di un deposito cauzionale, quantificandone l'importo.
4. Il deposito dovrà effettuarsi versando l'importo dovuto alla Tesoreria del Comune di Fabriano con le modalità previste.
5. Prima dell'insediamento delle attività il concessionario o persona da lui delegata provvederà unitamente al personale della Polizia Municipale ad effettuare una ricognizione dei luoghi interessati all'attività. Eventuali anomalie o danni esistenti dovranno risultare da apposito verbale di ispezione controfirmato dal concessionario dell'area o suo delegato.
6. Il deposito cauzionale è restituito dal competente Ufficio del Settore Servizi Finanziari sulla base di apposito rapporto della Polizia Municipale che attesti che l'area utilizzata sia stata riconsegnata nelle condizioni originarie e che sia stata opportunamente ripulita.

CAPO 11

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 37 Manifestazioni sportive

- 1.** Le manifestazioni sportive sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S. solo quando prevedano il pagamento di un prezzo (con qualsiasi modalità) per potervi assistere.
- 2.** Le strutture e gli impianti da utilizzarsi durante lo svolgimento di dette manifestazioni sono soggetti alle verifiche di agibilità di cui all'articolo 80 T.U.L.P.S.; qualora sia già stato espresso parere favorevole di agibilità, la manifestazione può svolgersi previa presentazione di una s.c.i.a..
- 3.** Ai sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., chi intenda promuovere manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di Pubblica Sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

CAPO 12

CIRCOLI PRIVATI

Articolo 38

Attività di somministrazione nei locali di associazioni e/o circoli

1. Nei locali di associazioni e/o circoli, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati è svolta secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 235/01 e dall'art. 3, 6° comma, lett.e) della L. n. 287/91, oltre che di specifiche circolari in materia.
2. La somministrazione di alimenti e bevande a favore di associati aderenti a federazioni nazionali riconosciute è intrapresa con s.c.i.a. presentata dal Presidente del Circolo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 235/01.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati del circolo deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza; l'attività di somministrazione, strettamente complementare allo svolgimento delle attività del circolo, non deve in ogni caso risultare prevalente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive o sociali.
4. La s.c.i.a. deve essere presentata dal Presidente del Circolo al SUAP, formulando le previste dichiarazioni ed allegando la prevista documentazione. Il Presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune tutte le variazioni eventualmente intervenute.
5. Il Comune ha in qualsiasi momento la possibilità di effettuare controlli ed ispezioni.
6. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente ma affidata in gestione a terzi, la s.c.i.a. di cui sopra riporterà l'indicazione del nominativo del gestore e relativa accettazione di incarico.
7. La sede del Circolo ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dalle Leggi in vigore, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Articolo 39

Altri adempimenti

1. Nel caso di nomina di nuovo Presidente di un circolo, dovrà essere inoltrata, all'Ufficio comunale competente, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina, apposita comunicazione, corredata dalla copia del relativo verbale dell'assemblea e da autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali.
2. Nel caso di trasferimento della sede del circolo il Presidente, per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà presentare apposita s.c.i.a..

3. Preventivamente all'ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione di un circolo, il Presidente dovrà presentare specifica s.c.i.a..
4. Nel caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del circolo, il Presidente è tenuto altresì a comunicarla entro trenta giorni.

Articolo 40 **Caratteristiche dei locali**

1. I locali in cui è ubicato il circolo nel quale eventualmente si svolga attività di somministrazione devono essere totalmente conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di sorvegliabilità.
2. All'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne di qualsiasi tipo che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Articolo 41 **Modalità di svolgimento delle attività e prescrizioni**

1. La presentazione della S.C.I.A. nei modi di Legge consente la somministrazione di alimenti e/o bevande a favore dei rispettivi associati e degli appartenenti allo stesso ente affiliante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/2001 con l'art. 148 del T.U.I.R..
2. I soci dei circoli sportivi possono usufruire, in occasione di competizioni agonistiche e non, del servizio di somministrazione presso la sede che li ospita.
3. Ai circoli di cui al presente Regolamento non è consentito:
 - a) effettuare la pubblicità di spettacoli o trattenimenti vari o dell'attività di somministrazione mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini con qualunque mezzo (es. messaggi radiofonici o televisivi, inserzioni sui quotidiani, internet, affissioni, locandine, insegne, etc.), senza che sia specificato in modo chiaro e inequivocabile che l'ingresso è riservato esclusivamente a coloro i quali risultino preventivamente associati e già inseriti nell'elenco dei soci del circolo;
 - b) Nei messaggi radiofonici e televisivi dovrà essere annunciato prima del messaggio pubblicitario che il messaggio è destinato alle sole persone già socie del Circolo;
 - c) Nelle pubblicità tramite locandine, manifesti, striscioni, internet, etc., dovrà essere riportata la dicitura "PUBBLICITA' RISERVATA AI SOCI DEL CIRCOLO", stampata con lo stesso rilievo e carattere tipografico degli altri messaggi pubblicitari contenuti nella locandina, manifesto, striscione od altra forma pubblicitaria.

Le prescrizioni di cui al presente comma non si applicano ad eventi - consentiti da specifiche normative e preventivamente comunicati all'Ente - aperti anche ai non tesserati.

4. I circoli stessi sono tenuti a:
 - a) esporre all'esterno dei locali un cartello contenente la dicitura con caratteri molto evidenti che l'accesso è riservato ai soli soci, il quale nelle ore notturne dovrà essere illuminato in modo che si possa leggere chiaramente;
 - b) verificare, all'ingresso dei locali, che le persone che vi accedono siano in possesso della tessera associativa o che, comunque, abbiano la regolare qualifica di socio acquisita secondo quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 149 e seguenti del T.U.I.R..
5. Nella zona destinata alla somministrazione deve essere esposto, in luogo visibile, il listino dei prezzi.
6. È fatto obbligo di munirsi di certificazione di prevenzione incendi, ove previsto dalle specifiche norme in materia.
7. Il Presidente del circolo dovrà mettere a disposizione, ove richiesto dalle Autorità preposte al controllo, la S.C.I.A. di cui al precedente comma 1 e l'elenco completo dei soci.
8. Qualora, in relazione alle attività svolte all'interno del circolo, si accertino violazioni alle norme di legge e, in particolare, si determinino situazioni ripetute di turbativa dell'ordine e della quiete pubblica, in relazione alla gravità dei fatti, si procederà ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
9. I circoli non sono vincolati agli orari stabiliti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ma devono rispettare gli orari determinati dalle attività sociali.

CAPO 13

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Articolo 42 Manifestazioni di sorte locali

- 1.** Si definiscono manifestazioni di sorte locali le lotterie, le tombole, le pesche o i banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.
- 2.** Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è subordinato a comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio, al Comune di Fabriano ed al Prefetto di Ancona con le modalità dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.
- 3.** Le comunicazioni devono essere complete della documentazione e delle notizie richieste.
- 4.** Eventuali variazioni circa le modalità e l'ubicazione di svolgimento devono essere tempestivamente comunicate agli organi competenti.
- 5.** Le tombole sono soggette a deposito cauzionale, per un importo in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base ai prezzi di acquisto, da versare alla tesoreria del Comune di Fabriano.
- 6.** Per le lotterie e le tombole, un rappresentante dell'Ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonchè i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto.
- 7.** I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco: di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.
- 8.** L'estrazione è effettuata alla presenza di un delegato del Sindaco, il quale controlla il regolare svolgimento della manifestazione. Il soggetto organizzatore concorda preventivamente con il Dirigente competente la data e l'orario di svolgimento delle operazioni di estrazione o chiusura.
- 9.** Il responsabile dell'Ente promotore redige un verbale di tutte le operazioni svolte, del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata al delegato del Sindaco.
- 10.** Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'Ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza del delegato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni, redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata al delegato del Sindaco.

CAPO 14

PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONI

Articolo 43

Provvedimenti cautelari

1. Per le attività soggette a titolo di legittimazione ex articoli 86 e 115 del T.U.L.P.S., l'esercizio dell'attività in assenza del suddetto comporta l'emissione di ordinanza di immediata cessazione dell'attività abusivamente esercitata, ai sensi dell'articolo 17 ter del T.U.L.P.S., senza comunicazione di avvio del procedimento.
2. Per le stesse attività, l'inottemperanza alle prescrizioni imposte comporta, ai sensi dell'articolo 17 ter del T.U.L.P.S., l'emissione del provvedimento finalizzato alla sospensione dell'attività per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nei casi di cui al comma precedente, qualora l'interessato dimostri di avere sanato le violazioni, ovvero di avere avviato le relative procedure amministrative, non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. Nel computo dei giorni di sospensione non si considerano l'eventuale giorno di chiusura settimanale, le festività e le chiusure per ferie.
5. Per le altre attività disciplinate dal T.U.L.P.S., l'esercizio dell'attività in assenza di titolo di legittimazione comporta l'emissione di ordinanza di cessazione dell'attività abusivamente esercitata da parte del competente dirigente.
6. L'esercizio dell'attività di somministrazione riservata ai soci in assenza di s.c.i.a. comporta, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista, anche l'emissione di ordinanza cautelare di immediata cessazione dell'attività abusivamente esercitata ai sensi dell'articolo 17 ter del T.U.L.P.S. senza comunicazione di avvio del procedimento.
7. La somministrazione di alimenti e bevande a persone non associate, verificata ed accertata più volte nell'arco di un semestre, comporta oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per mancanza di titolo per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'emissione dell'ordinanza di immediata cessazione dell'attività abusivamente esercitata.
8. L'esercizio della somministrazione a persone non associate, in presenza di titolo all'esercizio dell'attività di somministrazione riservata ai soci, effettuata con modalità imprenditoriali (quali, a titolo esemplificativo: accesso indiscriminato del pubblico, tesseramento immediato all'ingresso, distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale ricreativa) e finalità di lucro comporta, previa comunicazione di avvio del procedimento e concedendo un termine per la presentazione di eventuali memorie scritte e documenti inerenti il procedimento,

l'emissione di ordinanza finalizzata all'interruzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande iniziata a seguito di presentazione di s.c.i.a., con conseguente rimozione di tutti gli effetti prodotti dalla medesima.

Articolo 44 Sanzioni

1. L'inosservanza delle seguenti norme è punita dalle relative disposizioni di Legge:

Esercizio di agenzia d'affari senza comunicazione	Art. 17 bis, comma 1 del T.U.L.P.S.
Omessa tenuta del registro in una agenzia d'affari / omessa esposizione della tabella delle operazioni	Art. 17 bis, comma 3 del T.U.L.P.S.
Tenuta irregolare / omessa conservazione del registro in una agenzia d'affari	Art. 221 bis, comma 2 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.
Operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, ricezione di compensi superiori a quelli previsti o mancata identificazione delle persone in una agenzia d'affari	Art. 17 bis, comma 3 del T.U.L.P.S.
Commercio di cose antiche o usate senza presentazione di dichiarazione preventiva	Art. 17 bis, comma 3 del T.U.L.P.S.
Commercio di cose antiche o usate senza aver presentato comunicazione di trasferimento dell'esercizio	Art. 221 bis, comma 2 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.
Omessa tenuta, omessa esibizione, irregolare tenuta del registro o mancata identificazione dei clienti nel commercio di cose antiche o usate	Art. 17 bis, comma 3 del T.U.L.P.S.
Noleggio di veicoli senza conducente senza s.c.i.a.	Art. 84 del Codice della Strada

Istruttore di tiro senza licenza o s.c.i.a.	Articolo 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
Fochino senza licenza o s.c.i.a.	Art. 27, comma 1 e art. 53, comma 1 lett. B del D.P.R. 302/56
Commercio su area pubblica di strumenti da punta e da taglio senza licenza	Art. 696 del Codice Penale
Esercizio di sala giochi senza s.c.i.a./ autorizzazione	Art. 17 bis, comma 1 del T.U.L.P.S.
Attività di produzione, importazione, distribuzione, gestione di apparecchi da gioco senza s.c.i.a./ autorizzazione	Art. 17 bis, comma 1 del T.U.L.P.S.
Omessa esposizione della tabella dei giochi vietati	Art. 17, comma 1 del T.U.L.P.S.
Partecipazione di un minore a giochi con vincita in denaro	Art. 24, comma 20, del Decreto Legge n. 98/11, convertito in Legge n. 111/11
Apertura di locali di pubblico spettacolo senza agibilità dei locali (art. 80 del T.U.L.P.S.)	Art. 681, comma 1 del Codice Penale
Pubblico spettacolo senza s.c.i.a./ autorizzazione	Art. 666, commi 1, 2, 3 e 4 del Codice Penale
Manifestazione sportiva con carattere educativo e senza scopo di lucro, senza comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza almeno tre giorni prima	Art. 221, comma 2, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati senza s.c.i.a./ autorizzazione	Art. 10 della Legge n. 287/91
Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati a persone che non hanno la qualità di socio	Art. 10 della Legge n. 287/91
Manifestazione di sorte locale vietata	Art. 113 bis del R.D.L. n. 1933/38

Omessa comunicazione per manifestazione di sorte locale	Art. 113 bis del R.D.L. n. 1933/38
Operazioni irregolari per lotterie, tombole, pesche di beneficenza	Art. 113 bis del R.D.L. n. 1933/38
Omessa richiesta all'A.A.M.S. di nulla-osta per manifestazione di sorte locale	Art. 113 bis del R.D.L. n. 1933/38
Manifestazione di sorte locale per il quale l'A.A.M.S. ha negato il nulla-osta o senza rispettarne le prescrizioni	Art. 39, comma 13 quinqües, del Decreto Legge n. 269/03, convertito con modificazioni in Legge n. 326/03

2. L'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, ove non espressamente sanzionate da altre specifiche norme statali o regionali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (venticinque/00) a € 500,00(cinquecento/00) nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 689/1981.

3. Rimane facoltà dell'amministrazione dare eventualmente applicazione a quanto previsto dalle modifiche al comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 introdotte dalla legge n° 125/2008.

Articolo 45 **Sospensione o revoca dei titoli**

1. Le autorizzazioni di Polizia Amministrativa possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento, previa comunicazione di avvio del procedimento, per abuso da parte della persona autorizzata o suo rappresentante, ai sensi degli articoli 9 e 10 T.U.L.P.S..

2. Per abuso si intende quel comportamento del titolare dell'autorizzazione, o del suo rappresentante, che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla Legge o dall'Autorità ovvero con le prescrizioni imposte con il titolo autorizzatorio o con altro atto.

Articolo 46 **Sanzioni accessorie per violazioni commesse con apparecchi da gioco**

1. Le violazioni all'articolo 110, comma 9, del TULPS, da parte di un soggetto titolare di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 TULPS o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di

somministrazione o di s.c.i.a., comportano l'emissione di ordinanza di sospensione dell'autorizzazione da uno a trenta giorni, come previsto dall'articolo 110, comma 10 del TULPS.

La durata del periodo di sospensione è la seguente:

- Per violazioni commesse con un apparecchio: giorni 1
- Per violazioni commesse con due apparecchi: giorni 2
- Per violazioni commesse con più di due e fino a cinque apparecchi: giorni 3
- Per violazioni commesse con più di cinque e fino a dieci apparecchi: giorni 5
- Per violazioni commesse con più di dieci apparecchi: giorni 10

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni dell'articolo 110, comma 9, del TULPS così come disciplinate dall'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le autorizzazioni di cui al comma precedente sono revocate con ordinanza motivata previa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando un termine per la presentazione di memorie scritte e/o documenti a difesa.

3. Nel caso in cui l'interessato presenti memorie scritte e documenti attestanti l'avvenuta presentazione di ricorso all'AAMS avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, l'iter procedimentale viene sospeso fino alla pronuncia dell'AAMS. Se la stessa AAMS emette un provvedimento di archiviazione in quanto le violazioni non sono state commesse, il procedimento finalizzato alla sospensione dell'attività da uno a trenta giorni viene a sua volta archiviato.

CAPO 15

ABROGAZIONI, MODIFICHE E NORME FINALI

Articolo 47 Abrogazioni

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la concessione di aree per l'installazione di circhi, attività spettacolo viaggiante e parchi divertimento (Approvato con D.C.C. n. 63 del 07/03/1983).
2. E' abrogata ogni norma contenuta in altri Regolamenti e Ordinanze Comunali che sia incompatibile con quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 48 Modifiche

1. Il presente regolamento potrà essere periodicamente adeguato, con Deliberazione di Giunta Municipale, alle sopraggiunte nuove normative nazionali, regionali ovvero a circolari o direttive, fermo restandone la loro immediata applicabilità.

Articolo 49 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione il D.P.R. n. 235/2001, la Legge n. 287/1991, il Testo Unico e suoi Regolamenti in materia di Commercio emanati dalla Regione Marche, il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) ed il relativo Regolamento di esecuzione (laddove non contrastanti col predetto D.P.R. n. 235/2001), nonchè altre normative vigenti nelle materie specifiche.
2. Le disposizioni previste dall'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 come convertito dalla Legge 12/07/2011 n. 106 non si applicano ai controlli relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento ove gli stessi riguardino la pubblica incolumità ovvero l'ordine e la sicurezza pubblica.